

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4003

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANZINGER, SCALIA, MATTIOLI, FILIPPINI ROSA**

*Presentata il 2 giugno 1989*

Interpretazione autentica del comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativa alla tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 53, primo comma della Costituzione stabilisce che « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ».

L'interesse fiscale pubblico riceve quindi una particolare attenzione ed è protetto dalla Costituzione al pari dei diritti individuali, in quanto esso garantisce il regolare funzionamento dei servizi necessari alla collettività.

Vengono sanciti pertanto sia il dovere alla prestazione tributaria che il principio della correlazione tra prestazioni dovute e capacità contributiva di ognuno.

Principi questi, che purtroppo, viste le emergenze e le necessità che quotidianamente vengono a gravare sul bilancio dello Stato, vengono spesso disattesi e dimenticati.

Come nel caso del comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

Si chiede che venga abolito un privilegio (perché di questo si tratta) contrario al principio di uguaglianza, valido anche in campo fiscale, che esige un'imposizione uguale per redditi uguali e diversa per redditi diversi.

Nel caso specifico, con la forzatura legislativa del comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, le somme percepite a titolo di pensione dagli ex deputati e senatori vengono trasformate (con un colpo di bacchetta magica) in rendite vitalizie, e pertanto assoggettabili al prelievo tributario nella misura del 60 per cento del loro ammontare.

Questa impostazione non trova alcuna adeguata giustificazione o riscontro in alcuno dei principi che il Parlamento deve

rispettare: primo tra tutti quello del controllo e della riduzione della spesa pubblica.

A fronte di spese non più indispensabili, e che, grazie al generalizzato stato di inerzia, resistono tenacemente a qualunque ipotesi di stralcio dal bilancio statale, si creano nuove uscite, a volte prive della necessaria copertura, a volte ben mascherate da sapienti artifici tecnici.

Bisogna constatare con grave preoccupazione che il sistema impositivo fiscale si sta praticamente trasformando in un meccanismo manovrato e manovrabile senza vincoli di alcun genere, idoneo a soddisfare sia improvvise necessità di cassa, sia non meglio giustificate esigenze (manifestate da potenti *lobbies*) di sottrarre al prelievo tributario alcuni redditi o parti consistenti di essi.

Una maggiore attenzione deve quindi essere prestata, specie in momenti di grave crisi come quello attuale, nella proposizione e nell'approvazione dei leggi (di qualunque tipo esse siano) che comportino maggiori oneri o minori entrate per lo Stato, o che comunque tendano a privilegiare ingiustificatamente determinate categorie di contribuenti.

Con la presente proposta di legge si vuole sostanzialmente evitare che gli emolumenti percepiti dagli ex deputati e senatori a titolo di pensione vengano assoggettati solo per il 60 per cento del loro ammontare al prelievo fiscale, trattandosi in realtà di fonte di reddito e come tale, per il principio della parità contributiva, interamente assoggettabile all'imposizione fiscale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, non si applicano alle indennità, comunque determinate, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.